



**ATTO
N. 232 DEL 28/04/2025**

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEI PIANI DI
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. APRILE 2025

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art 19, commi 2 e 3, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e succ. mod.;

l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e succ. mod.;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 20/02/2023 "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia-Romagna (*Columba livia* forma domestica)" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 06/03/2023;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2154 del 11/11/2024 "Approvazione del piano di controllo del Colombaccio in Emilia-Romagna";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 06/03/2023 "Piano quinquennale di controllo dei corvidi (*Corvus corone cornix*, *Pica pica* e *Garrulus glandarius*) 2023 – 2027";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 565 del 12/04/2023 "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) - periodo di validità 2023-2027";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 591 del 22/04/2025 "Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027 – approvazione contingenti numerici di capi abbattibili nel corso dell'anno 2025 suddivisi per province";

la Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2021, n. 546 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*). Periodo 2021 – 2026"; come integrato dalla DGR n. 323 del 26/02/2024 e dalla DGR n. 1689 del 29/07/2024;

la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2024, n. 196 "Piano di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana"

la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna"

l'Ordinanza del Commissario Straordinario della Peste Suina Africana n° 5 del 01 ottobre 2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 18 luglio 2005 "Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94, art. 16, comma 3";

la Deliberazione della Giunta Regionale 164 del 06/02/2023 “Percorso formativo dei proprietari o conduttori dei terreni che intendono effettuare sui propri fondi piani di controllo della fauna selvatica”;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2131 del 04/12/2023 “DM 13 giugno 2023 "piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" - verifica e integrazione dei vigenti piani di controllo regionali ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 e art. 16 L.R. 8/94.”;

Ritenuto di dover individuare delle modalità operative che disciplinino e uniformino in ambito provinciale le attività di controllo faunistico e l'attività di recupero dei capi di ungulati feriti, previste dai sopracitati atti;

considerato che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

I piani di controllo numerico della fauna selvatica mediante abbattimento o cattura, non costituenti attività venatoria, sono autorizzati dalla Regione e devono essere attuati dalle Province che possono avvalersi degli operatori individuati dalle norme statali e regionali, sotto il diretto coordinamento degli agenti di Polizia Provinciale.

Tutti i soggetti abilitati all'esecuzione di detti piani devono pertanto agire nell'ambito di autorizzazioni nominative rilasciate dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

- 1) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati da Ambiti Territoriali di Caccia o da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;
- 2) operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia, anche su richiesta di società private e ditte specializzate, o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti o veterinari in servizio presso la sanità pubblica, ove previsto dalla legislazione regionale;
- 3) riguardo ai soli interventi di controllo della specie cinghiale in forma collettiva, le autorizzazioni di cui ai punti 1) e 2) possono interessare anche i “Bioregolatori” previsti dai piani di eradicazione della Peste Suina Africana, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;
- 4) proprietari o conduttori dei fondi agricoli sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa partecipazione all'apposito corso di formazione di cui alla DGR n° 164/2023 (per il cinghiale è invece richiesta una delle abilitazioni all'esercizio venatorio della specie) e, a seconda dei diversi piani di controllo, loro famigliari o dipendenti e coadiutori di loro fiducia in possesso dei requisiti richiesti;
- 5) altro personale di cui all'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, qualora operi congiuntamente alla Polizia Provinciale, non necessita di autorizzazione;

Le autorizzazioni non saranno rilasciate a chi non ha ottemperato agli obblighi di

registrazione e rendicontazione degli interventi realizzati, nei termini e nelle forme previste.

Disposizioni generali valide per tutti i piani di controllo

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 per l'attività di controllo). Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio; non vigono i divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, né i divieti di cui all'Allegato F del DPR n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli». Pertanto le specie possono essere diverse da quelle oggetto di caccia e possono essere consentiti mezzi e pratiche, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/92.

Tutte le operazioni dovranno sempre rispettare le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti della **Rete Natura 2000** e quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree protette.

Durante il periodo di vigenza del DM 13 giugno 2023 "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (ovvero fino al 01/07/2028), laddove non espressamente previsto dai piani vigenti, i metodi di intervento sono integrati con gli strumenti di seguito elencati:

- ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere;
- strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
- strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser);
- camera di induzione per eutanasia, laddove possibile per la specie target;
- strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
- richiami acustici, sia elettronici che meccanici;
- stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo.

Gli operatori non appartenenti ad amministrazioni pubbliche devono essere in possesso di **assicurazione** a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito durante le operazioni l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e, quando prevista, la scheda mensile degli interventi che deve essere compilata prima dell'uscita appuntando ora di inizio, comune e località dell'intervento. Al termine dell'uscita l'operatore è tenuto ad appuntare ora di fine e resoconto dell'intervento. A ogni fine mese i coadiutori, qualora abbiano operato, devono consegnare le schede mensili all'ATC di riferimento e a fine anno devono consegnare la scheda di riepilogo annuale ai fini della comunicazione, da parte dell'ATC alla Provincia, del consuntivo annuale. I proprietari/conduuttori dei fondi e i coadiutori autorizzati negli istituti di gestione privati consegnano, con le stesse tempistiche, le schede mensili e la scheda di riepilogo annuale direttamente al Comando della Polizia Provinciale.

Con l'entrata in funzione del **Sistema Automatico di Registrazione** tutti gli operatori presenteranno, con le modalità sopra indicate, le schede contenenti il consuntivo dei dati

del periodo precedente e dovranno successivamente adempiere alle comunicazioni previste in modalità telematica.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare un **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Le carcasse degli animali eventualmente abbattuti devono essere destinate come indicato nei singoli piani di controllo. La Provincia si riserva di indicare il numero delle carcasse da conferire all'A.U.S.L. competente e le modalità di conferimento per eventuali controlli sanitari. Gli esemplari per i quali i singoli piani lo prevedano, possono essere destinati al **consumo alimentare** nelle modalità e quantità definite dalla DGR n. 1319/2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica".

Le trappole, quando ne è previsto l'uso, devono essere provviste, in modo visibile, dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia che identifica in maniera univoca le specie bersaglio e l'operatore autorizzato al suo impiego. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali. Gli utilizzatori delle trappole sono comunque tenuti a portare al seguito la scheda mensile (fino all'entrata in funzione del Sistema di Registrazione Automatico) che deve essere compilata solo in caso di abbattimenti, appuntando, al termine dell'intervento, l'orario e i capi soppressi.

Per consentire di ottimizzare su base territoriale e temporale lo sfruttamento del contingente numerico provinciale previsto dai singoli piani di controllo, si assegnano in gestione agli AATTCC le quote di abbattimento riportate nella seguente tabella, ripartite in proporzione ai dati di abbattimento pregressi. I coadiutori dovranno attenersi alle modalità organizzative che gli AATTCC individueranno per conseguire il rispetto dei contingenti assegnati.

	RE1	RE2	RE3	RE4	riserva Provincia
Storno	115	400	115	0	120
Gazza	600	2900	750	50	700
Cornacchia G.	600	2900	750	50	700
Ghiandaia	30	400	400	20	150
Colombaccio	100	430	250	0	80
Volpe	60	210	330	150	50

Le quote potranno essere modificate a seguito di modifiche normative o per altre esigenze.

Non è previsto limite numerico nei piani di controllo della Nutria, del Cinghiale e del Piccione.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un **servizio di pubblica utilità** e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 C.P.

Le disposizioni relative ai singoli piani di controllo, di seguito riportate, sono valide fino alla

scadenza dei relativi provvedimenti di approvazione.

Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia:

Il Piano, si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali, per le seguenti **finalità** coi relativi **periodi**:

per il contenimento dei danni alle produzioni agricole, solo a seguito di richiesta alla Polizia Provinciale del proprietario/conducente del fondo sul quale insistono le produzioni agricole sensibili ai danni da corvidi o a seguito di diretta segnalazione del SACP territorialmente competente, dal 1° marzo al 31 ottobre inclusi, salvo diversa autorizzazione del SACP,

per limitare la predazione sulle nidiate di alcune specie di fauna stanziale, dal 1° marzo al 31 agosto, solo a seguito di richiesta alla Polizia Provinciale da parte del SACP per l'attivazione del controllo con finalità antipredatorie negli istituti di gestione faunistico-venatoria che lo abbiano previsto nei propri piani annuali di gestione,

ai fini della sorveglianza sanitaria per la West Nile Disease e per il Virus Usutu dal 1° maggio al 30 settembre.

Metodi: abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, solo su animali fuori dai nidi, all'interno o entro 200 metri (nei siti della Rete Natura 2000 solo all'interno degli appezzamenti) dalle colture (frutteti, colture orticole e specializzate, ecc...) durante lo stadio vegetativo che le rende sensibili ai danni, in forma vagante o da appostamento, anche con l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, e altri richiami consentiti dalle norme vigenti. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo negli interventi eseguiti entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - laddove le circostanze lo richiedano senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

Catture selettive nei pressi dei nidi o delle colture agricole suscettibili di danno, con l'impiego di trappole del tipo Larsen o Letter Box, con richiami vivi e/o esca alimentare, provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia. Devono essere controllate con cadenza giornaliera allo scopo di rimuovere gli animali catturati, che dovranno essere soppressi in modo eutanasico (disarticolazione vertebre cervicali, Vedi Doc. Tec. INFS n. 19), liberare subito sul posto gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio e per fornire alimento e acqua ai richiami. Nelle zone umide della rete Natura 2000 le trappole devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti. Nei periodi dell'anno di attuazione del Piano è possibile detenere un numero di richiami vivi pari alle trappole autorizzate; il detentore deve dichiararne il luogo di custodia alla Polizia Provinciale; è possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole, annotando data e generalità del ricevente; al termine del periodo di attivazione annuale del Piano, gli esemplari utilizzati come richiamo devono essere soppressi.

Destinazione capi: I corvidi catturati non possono essere rilasciati in natura né destinati a detenzione diversa da quelle previste dal presente Piano. Le carcasse possono essere smaltite mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato a evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Le carcasse non oggettivamente recuperabili, per le condizioni dell'habitat, potranno essere lasciate in loco.

Piccione di Città:

Il Piano si applica sull'intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, ad esclusione delle Aree Protette nazionali e regionali.

Ambito rurale: Solo a seguito di richiesta alla Polizia Provinciale da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo in cui siano attuate colture potenzialmente danneggiabili dalla specie (es: cereali autunno vernini o primaverili, colture proteo - oleaginose) e che abbia applicato i metodi alternativi incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni (nelle colture in pieno campo: cannoncini a gas, sagome dissuasive, palloni; nei magazzini di stoccaggio di granaglie e pertinenze di allevamenti di bestiame: qualora compatibili, sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili) che non si dimostrano efficienti. Oppure su segnalazione del Settore Agricoltura Caccia e Pesca o delle associazioni agricole locali, diretta alla Polizia Provinciale, con riferimento ad aree critiche o ai danni rilevati sul territorio.

Metodi: Uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricato a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi (ad esempio: individuazione cartografica di angoli di tiro obbligati, uso di paratie o schermature mobili etc.). Il prelievo è consentito tutti i giorni, dall'alba al tramonto, anche da appostamento temporaneo e con l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

Gli interventi congiunti di più operatori presso siti in cui si prevedono particolari concentrazioni di soggetti (es. magazzini di granaglie e grandi allevamenti) possono essere realizzati previa comunicazione preventiva alla Polizia Provinciale, contenente data, località e numero di telefonia mobile di almeno uno degli operatori impiegati.

Uso di reti (anche a prodina) o gabbie-trappola selettive attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia. Le gabbie attive devono essere controllate quotidianamente per garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile, nel rispetto delle norme vigenti, e l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio.

Periodi: sulle colture in corrispondenza dei periodi di danneggiamento e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Presso fabbricati rurali quali stalle e magazzini di granaglie l'intervento potrà durare tutto l'anno.

Ambiti urbani: tutto l'anno, a seguito di eventuale attivazione da parte della competente amministrazione comunale. Impiego di gabbie-trappola o di reti anche a prodina, con le stesse modalità di cui sopra.

Sia in ambito rurale che urbano sono inoltre consentiti interventi di controllo in tutti i casi in cui l'ASL competente per territorio, evidenzia **problemi di carattere sanitario** dovuti ad assembramenti di piccioni nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.

Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000. Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo 15 marzo – 15 luglio sono vietati gli interventi di controllo in pieno campo;
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Destinazione capi: È sempre vietato commercializzare i capi abbattuti. Nelle aree rurali

possono essere destinati all'autoconsumo o smaltiti mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 cm di terreno compattato e ad almeno 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento. I capi abbattuti negli ambiti urbani sono invece destinati allo smaltimento secondo le disposizioni vigenti. E' comunque esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati. I coadiutori dovranno mettere a disposizione la quota di capi abbattuti prevista dai programmi di monitoraggio biologico e sanitario.

Colombaccio:

Il Piano si applica sino al 31 dicembre 2029 sull'intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali.

In prossimità delle coltivazioni, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie piccione di città, tra il 1° aprile ed il 15 settembre, nei periodi di danneggiamento alle colture suscettibili di danno (prioritariamente i periodi della semina, dell'emergenza e della maturazione).

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle e magazzini di stoccaggio di granaglie, l'intervento, anche in sinergia con gli interventi a carico della specie piccione di città, potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre di ogni annualità, onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

Le richieste di attivazione/intervento possono essere inoltrate alla Polizia Locale Provinciale:

- da agricoltori o conduttori di fondi (muniti di partita IVA attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003), che subiscono o temono di subire danni da colombaccio, anche associato ai piccioni di città, alle colture agricole nelle fasi in cui sono maggiormente suscettibili di danno (semina, emergenza e maturazione), nonché alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie;
- in tutti i casi in cui l'AUSL competente per territorio evidenzia problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di colombacci, anche associati a piccioni di città, nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione, sia in ambito rurale che urbano, come per esempio ambiti industriali e/o artigianali anche dismessi o depositi di materiali industriali;
- dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio.

Metodi: uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, caricato a munizione spezzata, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre (presso le colture solo nei periodi di danneggiamento, prioritariamente quelli della semina, dell'emergenza e della maturazione), tutti i giorni, martedì e venerdì inclusi, dall'alba al tramonto, in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, anche da appostamento temporaneo, in contemporanea al piano di controllo del piccione di città in quanto le due specie possono formare raggruppamenti misti. Consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

Destinazione capi: i colombacci abbattuti ai sensi del Piano, possono essere destinati al consumo alimentare o smaltiti mediante incenerimento come rifiuti speciali presso impianti

autorizzati, consegnati a ditte specializzate o interrati ad una profondità di almeno 50 cm di terreno compattato, escludendo terreni sabbiosi, limosi o ad elevata permeabilità, e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, nel limite di 100 Kg di carcasse per ettaro.

Sono fatti salvi i capi da avviare all'Istituto Zooprofilattico nell'ambito del "Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato con DGR n. 1763/2017, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto o AUSL competente.

Siti della Rete Natura 2000: è vietato uscire con gli automezzi dai tracciati dei sentieri e/o sterrati e l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti. Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione.

Storno:

Visto quanto definito da ISPRA è necessario che, nel corso del primo anno di attuazione del Piano vigente, la Polizia provinciale si doti di un sistema che consenta di conteggiare in tempo reale gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio provinciale, al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita, in accordo con la Regione. A tal fine si aderirà al sistema informatizzato che verrà messo a punto dalle altre Polizie Provinciali della regione.

Il piano di controllo si applica sull'intero territorio ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali le quali provvedono autonomamente al controllo della fauna, e si attiva a seguito di richiesta alla Polizia provinciale del proprietario o conduttore del fondo agricolo in cui siano presenti colture potenzialmente danneggiabili dallo storno e che abbia messo in atto metodi di dissuasione non cruenti, ancorché parzialmente efficaci, o a seguito di diretta segnalazione del Settore Agricoltura Caccia e Pesca alla Polizia Provinciale competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati.

Tempi, luoghi e modalità: uso di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto nelle aree cacciabili e fino al 31 ottobre nelle zone di protezione, tutti i giorni della settimana martedì e venerdì inclusi, dall'alba al tramonto. Esclusivamente in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi, entro 100 metri dalle colture oggetto di danno (ciliegie, mais, uva o eventuali altre colture che dovessero emergere dalle perizie dei danni da storno). E' vietato qualunque tipo di richiamo. Sono consentiti spari a salve a scopo dissuasivo senza abbattimento.

Destinazione capi abbattuti: possono essere destinati all'autoconsumo o, vista l'esiguità del numero e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse, queste possono essere lasciate in loco, diversamente potranno essere distrutte anche tramite incenerimento. È comunque sempre vietato commercializzare i capi abbattuti. Quando previsto, una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste entro 150 metri

dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri).

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni contenute nelle Misure generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di gestione dei siti Natura 2000 e nei Regolamenti di settore delle aree protette.

Nutria:

In quanto specie alloctona, non tutelata dalla L. n. 157/1992 e destinata all'eradicazione, non è prevista la prioritaria applicazione dei metodi indiretti ecologici di intervento disposti dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992, così come indicato dall'ISPRA.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. Di seguito vengono indicate le metodologie utilizzabili:

a) Cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa, tutto l'anno. Questo metodo può essere attuato anche da coadiutori abilitati non titolari di licenza di caccia.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, rimuovendo gli esemplari soppressi e liberando prontamente gli individui appartenenti ad altre specie, tranne che quelli appartenenti a specie esotiche invasive per i quali le disposizioni vigenti prevedono la soppressione. La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia o rigata;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a mm 4.5 per i quali non è richiesta licenza di porto d'armi. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione, scarica e in custodia, a condizione che sia effettuato da maggiorenni usando la massima diligenza.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione o al monossido di carbonio.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia. Ogni episodio di sottrazione o danneggiamento delle trappole, oltre che essere comunicata alla Provincia, deve essere denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, salvo diversa autorizzazione della Provincia.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato anche da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria nei territori loro assegnati, nei periodi, negli orari e con i vincoli previsti dal calendario venatorio.

Nelle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) l'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere attuato solo su richiesta motivata dell'Ente gestore e limitatamente al periodo 1 agosto – 15 marzo.

Nelle zone umide incluse nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), non ricadenti in Aree Protette, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è limitato al periodo 1 agosto - 15 marzo con l'uso di pallini atossici.

Negli Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994 (Oasi e ZRC) l'abbattimento diretto con arma da fuoco è limitato al periodo 1 agosto - 15 marzo e nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo con l'uso di pallini atossici.

Nei suddetti istituti la Polizia Provinciale, qualora accerti una scarsa efficacia delle catture mediante gabbietrappola, può autorizzare:

- l'abbattimento diretto con l'uso di carabina ad aria compressa, anche nel periodo 16 marzo-31 luglio;

- l'abbattimento diretto per tutto l'anno, con l'utilizzo di fucili a canna liscia calibro 12 e carabine calibro 22, esclusivamente con munizioni atossiche, nel rispetto dei vincoli derivanti da altre normative e regolamenti (ad es. piani di gestione delle aree Natura 2000) e prevedendo la sospensione nel periodo 16 marzo-31 luglio nei pressi di garzaie o siti di nidificazione di altri uccelli coloniali o di importanza conservazionistica.

*È sempre escluso l'abbattimento diretto con armi, comprese quelle ad aria compressa, nelle aree di eventuale presenza della Lontra (*Lutra lutra*).*

Nei Parchi e Riserve regionali il piano è attuato dagli Enti di Gestione e in ambito urbano le attività competono ai Comuni, salvo stipula di apposite convenzioni con la Provincia.

I proprietari o conduttori dei fondi agricoli possono intervenire, oltre che direttamente se in possesso dei requisiti, anche tramite coadiutore di fiducia, da comunicare alla Provincia. I responsabili di impresa o comunque di suolo privato, nonché i Comuni, possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o pest control, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal piano regionale.

Smaltimento delle carcasse: le nutrie abbattute che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare possono essere lasciate in loco; diversamente possono essere sotterrate, previa eventuale applicazione d'idoneo disinfettante, in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (almeno un metro), o smaltite secondo le modalità previste dall'art 9, lett. f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, come materiale di categoria 2.

Volpe:

La Provincia provvede ad attivare le operazioni di controllo a seguito delle richieste pervenute dai soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria) o dai Servizi Territoriali Caccia e Pesca competenti, verificato il rispetto dei necessari prerequisiti, **nei seguenti ambiti:**

1) Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio, Centri di Produzione Fauna Selvatica e Aree di Rispetto degli ATC, ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina durante tutto l'anno (salvo specifici Progetti di ripopolamento o reintroduzione condivisi dalla Regione o da ISPRA), compresa la distanza esterna di non più di 500 metri dai confini, qualora la Polizia Provinciale, in specifica istruttoria tecnica, ne verifichi l'opportunità (es. per presenza di tane attive a breve distanza dai confini) e venga accertata l'azione predatoria della Volpe all'interno dell'Istituto stesso. Sono in ogni caso escluse le Oasi di protezione;

2) Nel restante territorio solo qualora la Regione comunichi alla Polizia Provinciale la richiesta da parte di ATC o AFV, nell'ambito dei propri piani di gestione annuali, nel rispetto di particolari vincoli gestionali;

3) nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza

pubblica rilevino situazioni di estrema criticità documentate e georeferenziate collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpi, o comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento. Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria di competenza della Regione. È inoltre possibile intervenire in una fascia di 250 m dalla sommità del terrapieno o arginatura al fine di limitare l'insediamento o la formazione di nuove tane (estendibile a 500 m se autorizzato dalla Polizia Provinciale; limitata a 150 m nel caso di impiego di cani da seguita);

4) presso aziende agricole, con allevamenti avicunicoli, munite di partita IVA e iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, che ne facciano richiesta alla Polizia Provinciale a seguito di predazioni da volpe su animali di bassa corte, esclusivamente in presenza dei seguenti metodi di protezione degli animali allevati: ricovero notturno in strutture sicure ed eventuale stabulazione diurna all'interno di idonee recinzioni. Esclusivamente nel sito di registrazione del danno e preferibilmente con l'uso di trappola.

Modalità operative:

A) Intervento con tecnica dell'aspetto con le armi di cui all'art. 13 della L. 157/92, per la canna rigata il calibro deve essere adeguato alla mole dell'animale, e con possibilità di utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. Attuabile da un'ora prima dell'alba a due ore dopo il tramonto (salvo diverse richieste da parte dei soggetti gestori) tutto l'anno tranne il periodo dal 15 febbraio al 31 maggio. In aree pianeggianti gli interventi si effettuano da posizione elevata rispetto al piano di campagna, in ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi, e con l'impiego di almeno 2 (due) operatori; sono consentiti interventi individuali solo nel caso di utilizzo di munizione spezzata o nel caso l'operatore abbia l'abilitazione per la caccia di selezione.

B) tiro con fonte luminosa da automezzo (autorizzabile a discrezione della Polizia Provinciale) durante tutto l'anno, da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 24,00. Gli equipaggi devono essere formati da 2 o 3 persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma, che dovrà essere trasportata in custodia e scarica, tranne che fuori strada e nelle strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada" dove si potrà attuare l'intervento. Il tiro deve avere un'angolazione tale da impedire eventuali rimbalzi. Almeno 24 ore prima di ogni intervento, il capo-equipaggio dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita, su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilato, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

C) Utilizzo di gabbie-trappola provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia aventi dimensioni minime di centimetri 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza) e meccanismo di scatto tarato in modo da evitare la cattura di animali di taglia inferiore a tre chilogrammi. Possono essere utilizzate tutto l'anno, tranne il periodo dal 15 febbraio al 31 maggio, senza limitazioni di orario, in posizione non direttamente esposta al sole e mimetizzate con materiale vegetale. Dovranno essere controllate quotidianamente e con maggior frequenza nel periodo estivo. Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi di cui al presente piano, mentre eventuali esemplari di altre specie dovranno essere immediatamente liberati sul posto, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico.

D) intervento con cani da seguita specializzati per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti dei terrapieni stradali o ferroviari, solo nel periodo 1° ottobre - 10 febbraio. Con l'ausilio di max 3 cani da seguita specializzati e tra 6 e 10 operatori (aumentabili fino a 15 su autorizzazione della Polizia Provinciale), solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione, alla massima distanza di 150 metri dalla sommità arginale e con utilizzo di munizioni atossiche.

E) abbattimento durante la trebbiatura, su colture cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo-oleaginose da realizzarsi alla cerca o all'aspetto, senza l'ausilio di cani, esclusivamente negli Istituti finalizzati alla produzione naturale di selvaggina (punto 1).

D) interventi in tana, giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) e solo nel caso non abbia sortito effetto il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti presenti, sia adulti che giovani, potranno eccezionalmente essere attuati, durante l'intero anno e con qualunque dei mezzi sopracitati, direttamente dagli appartenenti al Servizio di Polizia Provinciale, che possono avvalersi di coadiutori faunistici all'uopo espressamente autorizzati con massimo due cani da tana addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori

Destinazione delle carcasse: lo smaltimento delle carcasse, a parte i soggetti previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario, che dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico con le modalità indicate, o quelli richiesti da altri Istituti Scientifici, dovrà avvenire mediante incenerimento in impianti autorizzati, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per interrimento in quantitativi non superiori a 100 chilogrammi per ettaro, ad una profondità di almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Monitoraggio: i soggetti richiedenti il Piano di controllo della volpe (ATC, AFV, Centri privati) devono trasmettere, con cadenza annuale, alla Polizia Provinciale, i dati relativi all'andamento della volpe e delle principali specie preda individuate come indicatori (lepre e fagiano) nelle aree di intervento con finalità di protezione e produzione della fauna realizzati mediante transetti notturni con l'ausilio dei fari, rendicontati per ciascun istituto di gestione interessato, unitamente al rilevamento delle tane attive di volpe. Andrà inoltre riportata la valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza, sia di successo riproduttivo. La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sopra indicati, è attività da considerarsi propedeutica ed indispensabile all'attivazione del controllo nell'anno successivo. La Provincia, secondo le indicazioni fornite dalla Regione, invia al Settore Attività Faunistiche, Pesca e Acquacoltura entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente, insieme ai dati relativi al monitoraggio della volpe e delle specie preda.

Sciacallo Dorato (*Canis aureus*): In considerazione della crescente presenza sul territorio regionale di questa specie particolarmente protetta, e del conseguente rischio di confusione tra specie, è necessario che tutti i soggetti prestino particolare attenzione soprattutto in caso di intervento con tiro da automezzo con fonte luminosa; a tal fine la Regione promuove momenti di formazione/sensibilizzazione dei diversi soggetti coinvolti.

Siti della Rete Natura 2000 è vietato uscire con gli automezzi dai tracciati dei sentieri o degli sterrati, detenere e usare munizioni contenenti piombo nel raggio di 150 m dalle rive delle zone umide, l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio e posizionare trappole a meno di 10 m dai canneti o in punti ove sia presente flora di interesse

comunitario o utilizzando granaglie come esca. Sono inoltre vietati gli interventi in tana in cavità naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito.

Cinghiale:

Sono esclusi dal piano i Parchi Nazionali e le Aree Protette regionali, ivi comprese le aree contigue, che provvedono autonomamente.

Nelle aree urbane, nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, gli interventi di controllo sono attuati a seguito di apposita ordinanza sindacale o prefettizia, con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti della Polizia Locale provinciale, coadiuvati da personale abilitato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 o da agenti delle Polizie Locali municipali muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Come espressamente dichiarato dal piano regionale si ritiene già assolto l'obbligo previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992 di intervento prioritario con metodi ecologici.

Oltre alle figure previste dalle norme generali, possono partecipare all'attuazione del piano anche coadiutori faunistici abilitati non titolari di licenza di caccia, qualora le operazioni connesse al controllo non comportino l'uso di armi. Possono essere autorizzati proprietari o conduttori dei fondi, solo se muniti di abilitazione all'esercizio venatorio alla specie cinghiale, e/o loro dipendenti o famigliari (ovvero componenti del nucleo familiare residenti presso l'azienda agricola) in possesso del titolo di "coadiutore" e/o da un numero massimo di due coadiutori di fiducia iscritti all'albo della Provincia in cui ricadono i terreni oggetto dell'intervento. Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria.

Modalità operative:

Possono essere utilizzati strumenti tecnologici quali radiotrasmittenti, telefonini e droni, inoltre, in orario serale e notturno, è consentito l'uso di strumentazione ottica per l'amplificazione della luce notturna, termocamere, fari, dispositivi di puntamento laser.

Ai sensi del Codice della Strada è vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito. A bordo di veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

Quando gli interventi di controllo sono attuati in territori cacciabili, siano essi ATC che istituti privati, la Provincia informa i soggetti gestori dell'attività venatoria dei periodi, dei luoghi interessati e del personale incaricato.

In caso di ferimento di capi durante le operazioni di controllo, si deve procedere obbligatoriamente al recupero degli stessi, informando la Polizia Locale provinciale nelle modalità da essa stabilite, avvalendosi di un conduttore di cane da traccia abilitato.

Cattura per mezzo di trappole mobili dotate di meccanismo a scatto o di chiusini fissi preventivamente dotati della matricola identificativa fornita dalla Provincia, attuabile in tutto il territorio. Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche tramite dispositivo per il controllo da remoto), rimuovendo gli esemplari soppressi e liberando prontamente gli individui appartenenti ad altre specie. La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile con arma di cui all'art. 13 legge 157/1992, di calibro idoneo per la specie. Nel caso di avvenute catture è obbligatoria la trasmissione tempestiva della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO indicata dalla Provincia, integralmente compilata. Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e

soppressione degli animali.

Abbattimento tramite tiro selettivo da postazione fissa attuabile in tutto il territorio regionale, con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 munito di ottica di mira, posizionandosi obbligatoriamente in modo tale che l'ogiva impatti sempre e comunque contro il terreno. Nei territori, nei periodi e nelle giornate in cui viene esercitata la caccia collettiva al cinghiale, tali operazioni potranno essere svolte solo in orario notturno e dovranno essere sospese nelle notti precedenti alle giornate destinate all'esecuzione delle battute/braccate, salvo nulla-osta dell'ATC o dell'AFV competenti.

È obbligatoria la trasmissione preventiva (almeno 12 ore prima, salvo deroga della Polizia Provinciale per particolari situazioni) della SCHEDA DI USCITA E ABBATTIMENTO, con le modalità ivi indicate, compilata nella parte relativa ai dati dell'intervento.

La stessa scheda deve essere ritrasmessa, entro 2 giorni, debitamente compilata anche nella parte relativa agli esiti dell'intervento e alla destinazione dei capi abbattuti.

È consentita la realizzazione di punti di alimentazione in numero massimo di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale interessata, con utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie in quantitativo massimo di un kg di granella/giorno per punto di alimentazione; la somministrazione di alimentazione attrattiva deve essere sospesa al termine delle azioni previste.

Azioni collettive, attuabili in tutto il territorio, qualora le altre metodologie non abbiano dato risultati risolutivi o non siano tecnicamente impiegabili, in orario diurno, con le seguenti modalità e limitazioni:

- utilizzo del metodo della GIRATA (4-10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere) o di azioni di prelievo collettive con l'utilizzo di mute di non più di 3 cani abilitati nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento;
- impiego di armi a canna rigata a ripetizione manuale e/o semiautomatica munite di sistema di puntamento e utilizzo di munizioni di calibro non inferiore a 6,5 mm e bossolo non inferiore a 40 mm. I caricatori delle armi a canna rigata semiautomatiche dovranno contenere un massimo di cinque colpi con la possibilità di valutare fucili a canna liscia a palla unica a piombo;
- gli interventi possono essere effettuati con la presenza di personale della Polizia Provinciale oppure dietro autorizzazione della Provincia al Conduttore di Limiere che si incarichi dell'organizzazione degli interventi e assuma la responsabilità della loro corretta esecuzione in qualità di Caposquadra. In questo caso il Caposquadra verifica che tutti i partecipanti indossino un giubbotto ad alta visibilità e siano titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia in corso di validità, di apposita polizza assicurativa per eventuali danni arrecati, a sé o a terzi, nell'esercizio del controllo faunistico e dell'abilitazione di Cacciatore di Selezione o di Coadiutore per la specie Cinghiale e che detti titoli siano portati al seguito durante tutte le operazioni. Il Caposquadra deve curare la trasmissione preventiva (almeno 24 ore prima di ogni intervento) della SCHEDA DI GIRATA, con le modalità ivi indicate, compilata nella prima parte relativa ai dati dell'intervento. Dovrà recare la stessa scheda con sé durante l'intervento annotando, prima dell'inizio della girata, i nominativi dei partecipanti e le armi utilizzate. Dovrà infine ritrasmettere la stessa scheda, entro 2 giorni dall'intervento, debitamente compilata anche nelle parti relative all'esito delle operazioni.
- Il territorio sul quale si svolgono le azioni collettive deve essere adeguatamente segnalato con cartelli indicanti l'attività di controllo in atto.

ATTENZIONE: le modalità di attuazione del piano di controllo del Cinghiale devono uniformarsi alle norme sul controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana, pertanto, in caso di istituzione di **Zone di Restrizione**, le attività dovranno rispettare i divieti e le misure previsti in dette norme e, se del caso, essere sospese. Durante il periodo di vigenza dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano Straordinario delle catture nazionale e regionale, oltre alle figure già previste, possono partecipare alle operazioni di controllo faunistico del cinghiale anche i cacciatori iscritti nell'Elenco nazionale dei **Bioregolatori**.

Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000

In tutti i siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Per le porzioni dei siti Natura 2000 di competenza dei Parchi, di cui alla Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021", ma esterne alle Aree protette, sono state effettuate le previste Valutazioni da parte dei singoli soggetti gestori dalle quali emerge che le prescrizioni contenute nel presente "Piano", modificato anche a seguito del parere di ISPRA, non costituiscono un fattore di minaccia.

Destinazione dei cinghiali abbattuti e catturati

Gli esemplari abbattuti rimangono nella disponibilità dei soggetti (squadre o singoli coadiutori) che hanno effettuato l'abbattimento nel rispetto delle norme del piano, i quali, previa identificazione con fascetta inamovibile numerata inserita al tendine di Achille subito dopo l'abbattimento, li possono:

- ➔ destinare, nei limiti numerici previsti dalle norme, ad autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale, assolvendo tempestivamente alle verifiche previste dal vigente piano regionale di monitoraggio sanitario della fauna selvatica ed a ogni altra eventuale prescrizione delle autorità sanitarie;
- ➔ conferire, subito dopo l'abbattimento, ad un Centro Lavorazione Carni autorizzato nel rispetto delle norme e delle procedure sanitarie previste. In questo caso rimangono a carico dell'abbattente tutte le attività di raccordo organizzativo con il centro lavorazione carni e tutte le spese connesse.

I capi abbattuti dal personale dipendente, salvo i casi di distruzione o di cessione gratuita in ossequio ad accordi stipulati dall'Ente, possono essere commercializzati, previo passaggio ad un centro lavorazioni carni, osservando le seguenti priorità:

- ➔ direttamente al Centro Lavorazione Carni che ha effettuato il ritiro, anche compensando opportunamente le relative spese
- ➔ ai conduttori di fondi agricoli che abbiano subito danni da cinghiale alle rispettive coltivazioni;
- ➔ ai pubblici esercizi di ristorazione (ristoranti, agriturismi, ecc.) o esercizi di commercio al dettaglio, preferibilmente ubicati nel territorio in cui è stato abbattuto il cinghiale;
- ➔ a privati cittadini che ne facciano richiesta.

Le carcasse degli esemplari abbattuti devono essere rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta.

Cinghiali rinvenuti malati o feriti

I cinghiali rinvenuti malati o feriti nel territorio provinciale sono oggetto del Piano di Controllo. A tal fine la Polizia Provinciale individua le opportune modalità organizzative per la loro gestione, prevedendo anche l'eventuale autorizzazione all'abbattimento, con opportune modalità particolari, in capo ai soggetti incaricati del servizio di recupero, soccorso e trasporto della fauna selvatica morta, ferita o in stato fisico anormale per conto degli enti competenti, purché siano in possesso dei titoli necessari previsti dal Piano.

In ogni caso le carcasse di animali abbattuti a seguito di incidenti non possono essere destinate al consumo umano.

DA ATTO CHE

la Provincia di Reggio Emilia si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni a persone, cose ed animali e per eventuali azioni di maltrattamento di animali che potrebbero derivare dagli interventi di cui alla presente determinazione;

per quanto non espressamente indicato restano fermi tutti gli altri divieti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente;

poiché lo svolgimento delle attività oggetto delle presenti disposizioni non comporta alcun incardinamento, dei coadiutori e degli altri soggetti indicati nel presente atto, nell'organizzazione della Provincia, resta essa esclusa da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli art. 3, comma 12 bis, e 21.

Il presente atto sostituisce il precedente n. 183 del 17/04/2024 "Modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica e per il recupero degli ungulati feriti. Aprile 2024" tranne che per le disposizioni relative al recupero degli ungulati feriti, la cui competenza, a seguito dell'entrata in vigore del R.R. n. 3/2024 "Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", è trasferita alla Regione.

Reggio Emilia, lì 28/04/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma